

Elezioni comunali 14 aprile 2024: rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali per la legislatura 2024-2028

La Cancelleria dello Stato rende note le principali disposizioni in vista delle elezioni comunali del 14 aprile 2024.

A) Elezioni del Municipio e del Consiglio comunale

Data dell'elezione per il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali

Il Consiglio di Stato ha stabilito per **domenica 14 aprile 2024** la data delle elezioni per il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali (Risoluzione governativa n. 2685 del 26 maggio 2021).

Basi legali

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, la legge organica comunale del 10 marzo 1987, la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 e il regolamento di applicazione del 5 giugno 2019 disciplinano le elezioni comunali per il rinnovo del Municipio e del Consiglio comunale.

Catalogo elettorale

La pubblicazione del catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia comunale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2024, vale anche per le elezioni comunali del 14 aprile 2024, per l'elezione del Sindaco del 12 maggio 2024 e per l'eventuale turno di ballottaggio del 9 giugno 2024. Nei Comuni divisi in più comprensori e in quelli nei quali le candidature sono suddivise per circondari elettorali, nel catalogo elettorale deve figurare l'indicazione del Circolo o della frazione (quartiere) di domicilio. Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui all'articolo 132 LEDP.

Convocazione assemblea comunale

Il Municipio deve pubblicare all'albo comunale **al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione** la risoluzione di convocazione dell'assemblea comunale dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

La risoluzione municipale, oltre allo scopo della convocazione, deve contenere:

- la data, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le operazioni di voto;
- il numero dei candidati da eleggere;
- il numero dei proponenti delle proposte di candidatura;
- l'indicazione della documentazione da presentare (dichiarazione di accettazione o firma sulla proposta di candidatura, estratto del casellario giudiziale in originale per i candidati al Municipio);
- l'indicazione dei circondari elettorali per l'elezione del Consiglio comunale (vale unicamente per i Comuni che prevedono la rappresentanza regionale nel regolamento comunale oppure dal decreto legislativo del Gran Consiglio che ha sancito l'aggregazione del Comune);
- l'ammontare della cauzione per il deposito delle proposte di candidatura;
- il termine di presentazione delle proposte di candidatura;
- il termine di ritiro delle proposte o di riduzione del numero dei candidati al fine di rendere possibile la nomina tacita;
- il voto per corrispondenza, il voto al seggio e il voto accompagnato;
- l'indicazione degli orari di apertura della cancelleria comunale per il deposito degli atti concernenti l'elezione.

Diritto di eleggibilità

È eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi nel Comune (purché abbia raggiunto la maggiore età domenica 14 aprile 2024), riservate le norme sull'ineleggibilità e sull'esclusione dei diritti politici.

Ineleggibilità

È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all'elezione del Consiglio comunale. Per l'accertamento dell'ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale svizzero. Nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull'ineleggibilità.

Presentazione delle proposte di lista e di candidatura

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura. Le proposte di candidatura devono recare una denominazione che le distingua dalle altre o da partiti esistenti. Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Esse devono essere depositate separatamente (una per il Municipio e una per il Consiglio comunale).

Le proposte di lista e di candidatura devono essere depositate, **a mano e in originale**, alla Cancelleria comunale **entro le ore 18.00 di lunedì 22 gennaio 2024**.

Le candidature devono recare unicamente il **cognome, il nome, la data di nascita completa (giorno, mese e anno) e il Comune di domicilio**.

I modelli per la presentazione delle proposte di candidatura sono pubblicati sul sito www.ti.ch/dirittipolitici.

Nella presentazione delle proposte di candidatura occorre considerare che:

- in ciascuna proposta possono figurare al massimo il numero di candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale da eleggere;
- nella medesima elezione la persona candidata non può figurare quale persona proponente della propria o di altre liste, né figurare quale persona candidata su più proposte;
- la persona candidata non può figurare quale persona proponente di più candidature;

Se una persona risulta proposta su due o più liste o figura tra i proponenti di un'altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dalla lista delle persone proponenti.

Se una persona candidata figura anche nelle persone proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato da quest'ultima lista.

Documentazione da presentare con il deposito della candidatura

Alla proposta di candidatura devono essere allegati i seguenti documenti in originale:

- proposta di candidatura firmata dai candidati (la firma vale quale dichiarazione di accettazione) oppure con dichiarazione di accettazione separata;
- l'estratto del casellario giudiziale in originale unicamente per i candidati al Municipio (**rilasciato dopo il 22 novembre 2023**);
- **un documento ufficiale dal quale risultino il numero e l'importo totale degli eventuali attestati di carenza di beni nell'elezione del Municipio (può essere richiesto l'estratto generale tramite richiesta online oppure è possibile contattare direttamente l'ufficio esecuzioni e fallimenti per il rilascio di una dichiarazione specifica);**
- nessuna cauzione per le proposte depositate che richiedono 5 firmatari;

- cauzione di 300 franchi per le proposte depositate che richiedono 10 firmatari (dovuta sia per il Municipio che per il Consiglio comunale);
- cauzione di 500 franchi per le proposte depositate che richiedono 20 e 30 firmatari (dovuta sia per il Municipio che per il Consiglio comunale).

La cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il 2% dei voti validi o se una persona candidata viene eletta o se l'elezione avviene in forma tacita o è prorogata.

Il casellario giudiziale e l'attestazione dell'ufficio esecuzione e fallimenti costituiscono un requisito di validità della candidatura. La mancata presentazione di uno dei due documenti della persona candidata comporta lo stralcio della candidatura se il documento non viene presentato entro le ore 18.00 del giorno in cui le candidature diventano definitive (5 febbraio 2024 articolo 49 LEDP). Qualora vi siano elementi che permettano di supporre che il documento depositato non sia aggiornato, il Sindaco, può richiedere un estratto del casellario giudiziale più recente entro il termine in cui le candidature diventano definitive.

L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria comunale anche in forma elettronica purché consenta all'autorità di verificarne l'autenticità.

Il Sindaco pubblicherà all'albo comunale l'elenco dei candidati al Municipio riportando ciò che risulta nell'estratto del casellario giudiziale e i dati sul numero e sull'importo totale degli eventuali attestati di carenza di beni.

Proponenti

Le proposte di candidatura, **per ogni potere da eleggere**, devono essere firmate:

- 5 elettori nei Comuni fino a trecento elettori;
- 10 elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori;
- 20 elettori nei Comuni con oltre mille elettori fino a diecimila elettori;
- 30 elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori.

Le persone proponenti devono firmare la proposta e indicare **di proprio pugno** il cognome, il nome, la data completa di nascita (giorno, mese e anno) e il domicilio.

Le persone devono avere la cittadinanza svizzera, aver compiuto diciotto anni e essere iscritte nel catalogo elettorale comunale al momento del deposito delle proposte di candidatura.

L'avente diritto di voto non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito. Se l'avente diritto ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Rappresentante dei proponenti

Il primo proponente è la persona rappresentante autorizzata ad agire e firmare in nome di tutte le persone proponenti nonché a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. La seconda persona proponente è supplente della prima persona proponente e rappresenta le persone proponenti solo se il primo proponente è impedito.

Circondari elettorali

La legge non prevede circondari elettorali per l'elezione dei Municipi.

In alcuni Comuni, il regolamento o il decreto legislativo con il quale è stata approvata l'aggregazione comunale, possono prevedere la possibilità di presentare le proposte di candidatura per l'elezione del Consiglio comunale in base alla rappresentanza locale. In tali Comuni le proposte di candidatura possono quindi essere suddivise tra i circondari elettorali. L'utilizzo dei circondari elettorali per l'elezione del Consiglio comunale, laddove sono istituiti, non è obbligatorio. I Partiti possono rinunciare quindi a questa possibilità. È anche possibile riunire due o più circondari elettorali ma non suddividerli ulteriormente. La convocazione dell'assemblea comunale dovrà contenere queste informazioni per le autorità ed i cittadini.

Esame delle proposte

Il Sindaco esamina le proposte di candidatura e assegna al rappresentante delle persone proponenti un termine fino alle ore 18.00 di lunedì 5 febbraio 2024 per rimediare a semplici vizi di forma.

Ritiro di proposte e candidati

I tre quinti dei proponenti o la loro persona rappresentante a ciò espressamente autorizzata, con il consenso delle persone candidate, possono dichiarare per iscritto, alla Cancelleria comunale, di ritirare la proposta o ridurre il numero di candidature unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì 5 febbraio 2024**.

Proposte definitive, liste, sorteggio e pubblicazione

Le proposte di lista e di candidatura devono essere definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 5 febbraio 2024**.

Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste per definire l'ordine di successione. Il Sindaco pubblica le liste definitive, nell'ordine di sorteggio e le candidature definitive con eventuali iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale, con i nominativi delle persone proponenti, all'albo comunale al più tardi il giorno successivo.

Se il numero dei candidati **non** supera quello degli eleggendi l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale avviene in forma tacita. Le proposte di liste e di candidature con la proclamazione dell'elezione e la revoca dell'assemblea comunale prevista per il 14 aprile 2024, sono pubblicate all'albo comunale entro il termine di martedì 6 febbraio 2024.

Giorni e orari di voto

Le elezioni hanno luogo domenica 14 aprile 2024 dalle ore 10.00 a mezzogiorno, gli uffici elettorali possono essere aperti a partire da giovedì 11 aprile 2024.

I giorni e gli orari di voto sono decisi dal Municipio e sono indicati nel materiale di voto e pubblicati all'albo comunale.

Voto all'ufficio elettorale

L'avente diritto di voto che opta per il voto all'ufficio elettorale, prima di deporre la scheda nell'urna, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione. L'ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l'avente diritto di voto possa compilare la scheda in cabina.

Voto accompagnato

L'avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo, può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. Il certificato medico è un criterio da considerare per la decisione di ammissione al voto accompagnato.

Voto per corrispondenza

L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. Le schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto (ore 12.00 di domenica 14 aprile 2024), non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio. Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata. La busta di trasmissione con il materiale votato può essere spedita tramite il servizio postale, oppure consegnata alla Cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nelle apposite cassette delle lettere comunali.

Distribuzione del materiale di voto

La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto nella settimana **dal 18 marzo al 23 marzo 2024** la busta di trasmissione per il voto per corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, le schede ufficiali per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale, le buste di voto per riporre le schede votate e le istruzioni di voto.

Ripartizione dei seggi

La ripartizione dei seggi per il Municipio avviene con il sistema Hagenbach Bischof (articolo 78 LEDP - sistema della miglior media). La ripartizione dei seggi per il Consiglio comunale avviene in base all'articolo 76 LEDP, tranne per i casi in cui sono previsti i circondari elettorali (articolo 77 LEDP)

B) Elezione del Sindaco

Data dell'elezione del Sindaco e turno di ballottaggio

La data per l'elezione del Sindaco è fissata per **domenica 12 maggio 2024**. Per i Comuni dove l'elezione del Municipio sarà tenuta tacitamente, l'elezione del Sindaco, ha luogo la domenica in cui è fissata l'elezione del Municipio (14 aprile 2024).

L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per **domenica 9 giugno 2024**.

Convocazione dell'assemblea comunale

Il Municipio deve pubblicare all'albo comunale **lunedì 15 aprile 2024** la convocazione dell'assemblea comunale dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale per l'elezione del Sindaco.

Termini e requisiti proposte di candidatura

Le proposte di candidatura devono essere depositate a mano, in un unico esemplare, in originale, alla **Cancelleria comunale entro le ore 18.00 di giovedì 18 aprile 2024**.

L'indicazione del gruppo proponente è facoltativa. Le persone candidate devono essere indicate con cognome, nome, data completa di nascita e domicilio. Alla proposta di candidatura deve essere unita unicamente la dichiarazione di accettazione della persona candidata, firmata in originale (è valida anche la firma sulla proposta di candidatura).

Termini e requisiti proposte di candidatura in caso di elezione tacita del Municipio

Le proposte di candidatura del Sindaco devono essere depositate alla Cancelleria comunale **entro le ore 18.00 di lunedì 12 febbraio 2024** e diventano definitive alle **ore 18.00 di lunedì 19 febbraio 2024**.

Cauzione, proponenti e rappresentante dei proponenti

Per il numero dei proponenti e l'indicazione del rappresentante dei proponenti valgono le disposizioni come per le elezioni generali. Non è dovuta alcuna cauzione.

Ritiro della candidatura

I tre quinti delle persone proponenti o la loro persona rappresentante a ciò espressamente autorizzata, con il consenso della persona candidata, possono dichiarare per iscritto, alla cancelleria comunale, di ritirare la proposta per consentire l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì 22 aprile 2024**, in questo caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta e non dà diritto alla sostituzione.

Proposte definitive e sorteggio

Le proposte di candidatura diventano definitive **alle ore 18.00 di lunedì 22 aprile 2024**. Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste. Le liste sono pubblicate all'albo comunale con il nome delle persone proponenti. L'elezione del Sindaco avviene con il sistema della maggioranza assoluta. Se il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi l'elezione del Sindaco avviene in forma tacita. Di ciò si dà avviso all'albo comunale e si procede alla revoca della convocazione dell'assemblea comunale prevista per il 12 maggio 2024.

Distribuzione del materiale di voto

La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto al più tardi dieci giorni prima giorno dell'elezione.

Voto per corrispondenza

L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve a casa il materiale di voto. Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in

considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato **entro le ore 12.00 di domenica 12 maggio 2024**.

Turno di ballottaggio del Sindaco

Nel caso in cui la maggioranza assoluta non venisse raggiunta, il turno di ballottaggio è previsto per **domenica 9 giugno 2024**. L'elezione avviene con il sistema della maggioranza relativa. Di ciò si dà avviso all'albo comunale.

Esclusione dal turno di ballottaggio

Sono esclusi dal turno di ballottaggio le candidate e i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti pari almeno al 5% delle schede valide.

Ritiro della candidatura

La persona candidata, tre quinti delle persone proponenti di una lista o la loro persona rappresentante a ciò espressamente autorizzata possono depositare la comunicazione del ritiro della candidatura **entro le ore 18.00 di giovedì 16 maggio 2024**.

Distribuzione del materiale di voto

La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto **al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione**.

Voto per corrispondenza

L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. Le schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato **entro le ore 12.00 di domenica 9 giugno 2024**.

Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria

Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Per gli atti della procedura preparatoria s'intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto. Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui fu compiuto l'atto che s'intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione e non è sospeso dalle ferie.

Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza, riservato il ricorso secondo l'articolo 134 LEDP.

Rimedi di diritto contro i risultati

I ricorsi contro le decisioni dell'ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati. I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette. I termini non sono sospesi dalle ferie.

Sanzioni disciplinari

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di 5'000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della legge sull'esercizio dei diritti politici e delle relative norme di applicazione.

Sanzioni penali

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

Notifica dei contributi ai candidati

Le persone candidate alle elezioni comunali notificano alla Cancelleria comunale il nome delle singole persone donatrici e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive: se il contributo è versato

dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento. Per quanto concerne le sanzioni rimandiamo all'articolo 91 LEDP.

Notifica dei contributi ai partiti

I partiti politici comunali notificano alla Cancelleria comunale entro il 31 gennaio di ogni anno il nome di chi ha effettuato la singola donazione e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 10'000 franchi ricevuti nel corso dell'anno precedente.

Istruzioni e direttive

La Cancelleria dello Stato emana le direttive sull'organizzazione dell'elezione.

Sito internet

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è a disposizione il sito www.ti.ch/dirittipolitici.